

**DECRETO LEGISLATIVO**

14 marzo 2013, n. 33

Recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Normativa in materia di trasparenza

Testo corredato da note esplicative

A cura del prof. Massimo Cavino, docente di diritto costituzionale
dell'Università del Piemonte orientale – Amedeo Avogadro

Sommario

Premessa	5
Capo I Principi generali.....	7
Art. 1 Principio generale di trasparenza.....	7
Art. 2 Oggetto	8
Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità.....	8
Art. 4 Limiti alla trasparenza.....	9
Art. 5 Accesso civico	11
Art. 6 Qualità delle informazioni	12
Art. 7 Dati aperti e riutilizzo.....	13
Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione	13
Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti.....	14
Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	15
Art. 11 Ambito soggettivo di applicazione	17
Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale	17
Capo II Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	18
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.....	18
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico	19
Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.....	20
Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	21
Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato.....	22
Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici.....	23
Art. 19 Bandi di concorso	23
Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.....	23
Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva	24

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato	25
Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi	26
Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa	27
Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese	27
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati	28
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari	29
Art. 28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali.....	30
Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche	30
Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi	30
Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio	31
Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione	31
Capo IV Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati	32
Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati.....	32
Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.....	32
Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi.....	32
Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.....	33
Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici	35
Capo V Obblighi di pubblicazione in settori speciali.....	35
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	36
Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche.....	36
Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio	37
Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali	38
Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale	39
Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente	40

Capo VI Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni	40
Art. 43 Responsabile per la trasparenza.....	40
Art. 44 Compiti degli organismi indipendenti di valutazione	41
Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)	42
Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni	43
Art. 47 Sanzioni per casi specifici	43
Capo VII Disposizioni finali e transitorie	44
Art. 48 Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza	44
Art. 49 Norme transitorie e finali	45
Art. 50 Tutela giurisdizionale	46
Art. 51 Invarianza finanziaria.....	46
Art. 52 Modifiche alla legislazione vigente.....	46
Art. 53 Abrogazione espressa di norme primarie.....	48

Premessa

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in *g.u.* n. 80 del 5 aprile 2013 - in vigore dal 20 aprile 2013) recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” reca importanti novità per gli enti locali.

Il presente documento si pone l’obiettivo di illustrare le principali disposizioni di interesse per gli enti locali accompagnandole da alcune note esplicative che possano chiarirne la portata e le implicazioni.

Il documento è strutturato in due parti:

- nella **colonna di sinistra** viene riportato il testo completo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- nella **colonna di destra** evidenziata in corsivo si riportano le note esplicative per gli aspetti di interesse per gli enti locali, a cura del prof. Massimo Cavino, docente di diritto costituzionale presso l’Università degli studi del Piemonte orientale – Amedeo Avogadro.

Si evidenzia che l’indice presente documento è dotato di **collegamenti intratestuali**, in maniera tale da renderne più agevole la consultazione e poter raggiungere, a partire dall’indice, gli articoli di interesse, senza dover necessariamente scorrere tutto il documento.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
(in *G.U.* n. 80 del 5 aprile 2013 - in vigore dal
20 aprile 2013) - **Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.**
(13G00076)

**N.B. Allegato 1 consultabile al sito
www.gazzettaufficiale.it**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87,
97, 113 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante: «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione», ed in
particolare i commi 35 e 36

dell'articolo 1;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante:
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante: «Codice dell'amministrazione
digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15,

in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;

Considerato che le disposizioni già contenute
nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
costituiscono principio fondamentale della
normativa in materia di trasparenza
dell'azione amministrativa che appare

opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio

2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Principi generali

Art. 1

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto,

Nell'articolo è contenuta una definizione di trasparenza che si salda all'obiettivo principale che risulta, come più volte ribadito all'interno dello stesso decreto, essere quello dell'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo della trasparenza risulta altresì funzionale a quello di prevenzione e lotta alla corruzione di cui alla legge 190/2012.

nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 2

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

L'articolo 2 contiene il primo rinvio all'allegato A contenente le regole tecniche inerenti la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A.

A tale pubblicazione corrisponde il diritto di accesso da parte di chiunque, in modo diretto e immediato (senza autenticazione e identificazione) ai siti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 3

Publicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

L'articolo 3 specifica un vero e proprio "diritto alla conoscibilità" di documenti, informazioni e dati che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Il diritto alla conoscibilità implica l'esistenza di un suo versante per così dire "attivo" e che comprende non solo l'aspetto informativo di gratuita fruizione, ma anche l'utilizzo e il riutilizzo dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate, conformemente a o

previsto all'art. 7, per cui essi, «resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità».

Art. 4

Limiti alla trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

L'obbligo della trasparenza e pubblicità da parte della P.A., cui corrisponde il diritto alla conoscibilità, prevede tuttavia alcuni limiti relativi alla pubblicazione dei dati sensibili e ai dati giudiziari (di cui all'art. 4 comma 1 del D. lgs. n. 196/2003), alla anonimizzazione dei dati personali contenuti documenti e informazioni per cui non sia previsto l'obbligo di pubblicazione o che risultino oltre che sensibili o giudiziari, irrilevanti o non pertinenti in relazione agli obiettivi di pubblicità e trasparenza. Inoltre, non sono ostensibili, «se non nei casi previsti dalla legge», le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, «nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003» (vale a dire i "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). Al comma 6 è presente un rinvio, tra gli altri, ai casi di esclusione dal diritto di accesso previsti dalla legge sul procedimento amministrativo

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul

dalla disciplina sul segreto statistico. E' previsto che continui ad operare la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'ultimo comma segnala l'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto sulla trasparenza dei «servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web». Il riferimento alla massa di dati convogliata sulla rete è altresì presente al comma 1, laddove viene segnalato che gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari «comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali».

web.

Art. 5

Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Il comma 1 contiene una specificazione del diritto alla conoscibilità di cui all'art. 3 e di cui l'accesso civico costituisce una modalità operativa. L'accesso civico si sostanzia nella richiesta (gratuita) di documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione, indirizzata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione che è tenuto a pronunciarsi su di essa entro trenta giorni pubblicando il documento o l'informazione richiesta sul proprio sito e contestualmente comunicando l'avvenuta pubblicazione al richiedente (con allegazione del documento richiesto o con indicazione del relativo collegamento ipertestuale).

Non sono previsti limiti quanto alla legittimazione attiva e non è richiesta motivazione.

N.b. Come nel caso dell'attività anticorruzione, anche in tema di trasparenza (che costituisce un obiettivo funzionale al perseguimento della lotta alla corruzione) è identificata una figura di responsabile unico con compiti di coordinamento nei confronti della pluralità di soggetti tenuti alla applicazione della nuova disciplina.

La figura del Responsabile per la trasparenza è identificata all'art. 43 del presente decreto: è previsto che, di norma, il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolga le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Da ciò deriva la coincidenza tra il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e il ruolo di responsabile della trasparenza.

Con particolare riferimento agli enti locali, è il segretario comunale ad assumere questo (duplice) ruolo direttamente ex art. 1, comma 7, l. 190/2012.

In caso di ritardo o mancata è possibile per il richiedente effettuare il ricorso al titolare del potere sostitutivo (ex articolo 2, comma 9-bis

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni) il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della [legge 18 giugno 2009, n. 69](#), recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), così come modificato dal presente decreto.

All'ultimo comma è previsto che la richiesta di accesso civico comporti, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5, in base al quale il responsabile è tenuto a segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 6

Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7. *L'articolo esplicita l'esigenza di garantire non soltanto l'accessibilità delle informazioni, ma anche la loro qualità, che costituisce un termine riassuntivo di una serie di caratteristiche che devono essere garantite, tra cui si segnalano in particolare l'integrità, il costante aggiornamento, la comprensibilità e la semplicità di consultazione. La facile accessibilità deve necessariamente integrarsi con la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione: questo determina che sia necessario modificare l'approccio alla scrittura degli atti in modo da garantire che il loro significato possa essere compreso agevolmente. L'esigenza di garantire la "qualità delle informazioni" impone dunque un onere aggiuntivo alle amministrazioni: vale a*
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle

informazioni e dei documenti.

dire quello di produrre eventuali versioni “esplicative” di documenti, al fine di garantirne accessibilità e trasparenza. Questo dovrà avvenire, nelle previsioni del decreto, a costo zero, e non dovrà comportare ritardi od omissioni nella pubblicazione di dati, informazioni e documenti.

Art. 7

Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

L'articolo riguarda in particolare i formati delle pubblicazioni, effettuando un richiamo a normative vigenti. In particolare, documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in formato aperto all'origine. Tale formato è preferito per esigenze di contenimento e risparmio dei costi e per garantirne la diffusione più ampia. Per formato dei dati di tipo aperto si intende: a) «un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi»; b) qualità e caratteristiche specifiche del dato/dei dati, riassumibili in: disponibilità tramite licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; accessibilità attraverso le tecnologie dell'informazione; disponibilità (tendenzialmente) gratuita (art. 68, comma 3 Codice dell'amministrazione digitale). Dei documenti, dati e informazioni per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria è garantito il riutilizzo con l'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità.

Art. 8

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e

N.B. Il decreto non effettua una ricognizione dei documenti che, secondo la normativa vigente, sono soggetti a pubblicazione obbligatoria: spetta dunque a ciascuna amministrazione individuarli (tenendo conto che, nel caso degli enti locali, questi costituiscono la maggior parte

dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Art. 9

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella homepage dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

dei propri atti e provvedimenti). Non è sufficiente una pubblicazione tempestiva sui siti istituzionali: è altresì richiesto un aggiornamento costante.

Il comma 3 individua la durata della pubblicazione in «un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti». Restano salvi i diversi termini per la pubblicazione previsti dalla disciplina della privacy e dagli articoli 14, comma 2 e 15, comma 4 del relativo decreto di riordino.

Per garantire la piena accessibilità delle informazioni sui siti istituzionali è previsto che nella loro homepage sia collocata (senza filtri o soluzioni tecniche volte ad impedire l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca) una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Il secondo comma prevede una norma di coordinamento con il comma 3 dell'art. 8: è infatti previsto che decorso il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione (oppure anche prima dello scadere di tale termine) documenti, informazioni e dati siano comunque conservati e resi disponibili e accessibili eventualmente in distinte sezioni di archivio collocate nella macro-sezione denominata "Amministrazione trasparente".

N.B. Con riferimento alla Regione Valle d'Aosta, si segnala che la legge regionale n. 22/2010, all'articolo 38, comma 1, prevede la creazione, all'interno dei siti istituzionali, di una sezione denominata in modo differente: «Trasparenza, valutazione e merito».

Art. 10

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le

E' previsto che ogni amministrazione, sentite alcuni soggetti determinati (associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Tale programma, da aggiornarsi a cadenza annuale, ha l'obiettivo di garantire un adeguato livello di trasparenza (sulla base delle linee guida stabilite dall'art. 13 D. lgs 150/2009), la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. E' specificato che tale programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce «di norma una sezione del piano di prevenzione della corruzione» (comma 2).

Al comma 3 è stabilito come gli obiettivi indicati nel Programma triennale siano «formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali». Ciò significa che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è collegato tanto al piano triennale per la prevenzione della corruzione, quanto alla programmazione strategica e operativa. Da questo dato potrebbero derivare problemi negli enti locali in cui vi sia un direttore generale (cui spetta la pianificazione strategica) distinto dal segretario comunale, anche se i primi commenti al decreto hanno valorizzato la prevalenza della funzione programmatoria del segretario comunale.

Il comma 3 dell'art. 10 esclude gli enti locali dall'adempimento del Piano della performance (previsto per le amministrazioni statali). Ciò induce a considerare che attraverso il decreto in commento il piano della performance e il piano esecutivo di gestione siano trattati come provvedimenti distinti, in difformità con quanto previsto in precedenza dal comma 3-bis dell'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000.

Il comma 5 dell'art. 10 contiene un'indicazione operativa relativa alla pubblicizzazione dei costi nell'erogazione dei servizi.

E' da ritenere che l'adempimento di cui al

pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto

comma 6 dell'art. 10, attuativo dell'art. 10 del D. lgs. n. 150/2009 non sia applicabile agli enti locali né vincolante per tali enti.

E' previsto inoltre che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione, oltre agli ulteriori dati di cui al comma 8, siano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

N. B. Con particolare riferimento alla Regione Valle d'Aosta, la legge regionale n. 22/2010 prevede all'art. 38, comma 1, lettera d) previsioni corrispondenti a quelle previste all'art. 10, comma 8, lettera c) del decreto e all'art. 38, comma 3, previsioni corrispondenti a quelle di cui all'art. 10, comma 8, lettera b).

legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 11

Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

L'art. 11 definisce l'ambito soggettivo di applicazione del decreto, accogliendo un concetto ampio di "pubbliche amministrazioni". Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile (limitatamente alle "attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea") si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 15 a 33 della legge n. 190/2012.

N. B. Con particolare riferimento alla Regione Valle d'Aosta, la legge regionale n. 22/2010 prevede all'art. 38 comma 2, previsioni sostanzialmente corrispondenti a quelle previste all'art. 11, comma 2, salvo per il fatto che il decreto legislativo sulla trasparenza, a differenza della legislazione regionale, restringe gli obblighi di pubblicazione delle società partecipate "limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".

Art. 12

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone

La norma di cui all'art. 12 prevede e disciplina una serie di pubblicazioni obbligatorie. Fermo restando il valore giuridico delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale in formato cartaceo, le pubbliche amministrazioni sono invitate al rispetto di una regola di carattere "editoriale", pubblicando sui propri siti istituzionali e all'interno dei documenti in essi reperibili, i riferimenti normativi con i relativi link alla norma pubblicata all'interno della banca dati Normattiva, che ne garantisce il costante aggiornamento.

in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per

L'art. 13, nel definire gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni insiste, in particolare, sulla chiarezza e la completezza delle informazioni per cui all'indicazione degli organi di indirizzo politico, amministrazione e gestione è affiancato l'elenco delle rispettive competenze, mentre dell'organizzazione dell'amministrazione è data un'illustrazione in forma semplificata volta a garantirne la comprensibilità oltre che l'immediata reperibilità attraverso l'indicazione dei numeri di telefono, dei contatti di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta certificata.

N. B. Con particolare riferimento alla Regione Valle d'Aosta, la legge regionale n. 22/2010 prevede all'art. 38, lettere a) e b), previsioni corrispondenti a quelle previste all'art. 13, comma 1, lett. d).

qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove

Con riferimento agli organi di "indirizzo politico" di cui all'art. 14 comma 1, il legislatore sembra avere accolto una nozione ampia e atecnica: non soltanto gli organi che svolgono prevalente funzione di indirizzo rispetto a quella amministrativa, ma, più genericamente, gli "organi di governo" o "politici".

Tra i documenti e le informazioni di cui è stabilita la pubblicazione si segnala in particolare la previsione di cui alla lettera f), che persegue lo scopo di consentire ai cittadini la verifica di eventuali incrementi del patrimonio del componente degli organi di governo, del coniuge o dei parenti, ricollegabili all'assunzione e alla conduzione della carica stessa.

Il comma 2 indica il termine entro cui procedere alla pubblicazione (fissato entro tre mesi dall'elezione o, nel caso di cariche non elettive, dalla nomina) e il periodo di permanenza della pubblicazione dei dati (salvo le eccezioni previste dallo stesso comma, tre anni successivi alla cessazione del mandato e dell'incarico).

N. B. Con particolare riferimento alla Regione Valle d'Aosta, la legge regionale n. 22/2010 prevede all'art. 38, comma 1, lettera a) previsioni corrispondenti a quelle previste all'art. 14, comma 1, lettere b) e c).

consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma

L'art. 15 disciplina la pubblicità relativa ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza.

Al comma 2 è specificato che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso (completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Inoltre, è previsto che le amministrazioni pubblichino e mantengano aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

N.b. Si segnala, per la parte relativa agli obblighi di pubblicità relativi a consulenti e collaboratori, una sovrapposizione tra le previsioni degli articoli 15 e 26 del decreto. Con riferimento alla condizione di efficacia dell'incarico l'art. 26, comma 3 individua la sola pubblicazione del provvedimento, mentre l'art. 15 impone anche la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il comma 3 individua la sanzione per l'omessa pubblicazione in una specifica responsabilità disciplinare che comporta (ferma la responsabilità erariale ove ricorrono le condizioni di cui all'art. 30 del D. lgs. n. 104/2010) a carico del dirigente accertato come colpevole, il pagamento (verosimilmente, all'ente di appartenenza), di una sanzione pari alla somma corrisposta indebitamente al soggetto esterno.

Al comma 4 sono previsti i termini di pubblicazione dei dati previsti ai precedenti commi 1 e 2: tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione.

Anche in questo caso l'obbligo di aggiornamento è costante (comma 5) in riferimento alla posizioni dirigenziali attribuite a persone «anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione», di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (si rileva, incidentalmente, come, in modo singolare, questa prassi sia sostanzialmente accreditata dunque anche dalla stessa legge anticorruzione, che avrebbe l'obiettivo di spezzare l'intreccio tra politica e gestione).

N. B. Con particolare riferimento alla Regione Valle d'Aosta, la legge regionale n. 22/2010 prevede all'art. 38, lettere b) ed e), previsioni corrispondenti a quelle previste all'art. 15, comma 1 del decreto in commento.

Art. 16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

Gli obblighi di pubblicazione previsti all'art. 16 hanno l'obiettivo di consentire ai cittadini di conoscere i dati relativi alla dotazione organica di diritto e di fatto all'interno delle

165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

amministrazioni, la sua distribuzione, il costo complessivo (annuale) del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per fasce professionali e per uffici, i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

N. B. Con particolare riferimento alla Regione Valle d'Aosta, la legge regionale n. 22/2010 prevede all'art. 38, comma 1, lettera c) previsioni corrispondenti a quelle previste all'art. 16, comma 3.

Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

L'art. 17 riguarda, nello specifico, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato e pertanto a tutte le tipologie di lavoro subordinato di tipo flessibile (che andranno comunque indicate nello specifico). La pubblicazione, inoltre, prevede altresì la pubblicazione dei dati relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, oltre che dell'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. I dati relativi al costo complessivo di tale personale sono pubblicati trimestralmente.

Art. 18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Obiettivo dell'articolo 18 è quello di mostrare e monitorare l'attribuzione di incarichi ulteriori ai dipendenti pubblici, fornendo (indirettamente) elementi di valutazione della loro opportunità.

La predisposizione di tale elenco è onere tanto dell'amministrazione conferente quanto di quella autorizzante: pertanto, il nominativo del soggetto incaricato dovrà apparire in entrambe le banche dati.

È da ritenersi che l'art. 18 non si applichi ai casi di esclusione individuati all'art. 53 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001.

N. B. Con particolare riferimento alla Regione Valle d'Aosta, la legge regionale n. 22/2010 prevede all'art. 38, lettera e) previsioni corrispondenti a quelle previste all'art. 18, comma 1.

Art. 19

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

L'art. 19 prevede (fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale) che i bandi di concorso per il reclutamento di personale presso le pubbliche amministrazioni siano soggetti a pubblicità. Allo stesso modo, le amministrazioni sono tenute ad aggiornare e curare gli elenchi delle procedure concorsuali ancora aperte e di quelle concluse, con indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art. 20

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i

L'art. 20 riguarda obblighi di pubblicità

dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del

trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

discendenti dalla valutazione dei risultati e dalla corrispondenza tra premi erogati e risultati conseguiti, rispondendo all'obiettivo di garantire anche la trasparenza sul risultato.

N. B. Con particolare riferimento alla Regione Valle d'Aosta, la legge regionale n. 22/2010 prevede all'art. 38 comma 3, lettera b) e c), previsioni corrispondenti a quelle previste all'art. 20, comma 1 e 2 del decreto in commento.

Art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Il decreto sulla trasparenza, riprendendo le previsioni di cui al D. Lgs. n. 150/2009 prevede la pubblicazione di dati e informazioni sulla contrattazione collettiva. In particolare, è prevista la pubblicazione delle relazioni di accompagnamento (relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa) a contratti collettivi decentrati integrativi.

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei

L'articolo 22 impone una pubblicità tendenzialmente completa sulla gestione degli enti pubblici vigilati, sugli enti di diritto privato in controllo pubblico e sulla partecipazioni in società di diritto privato.

Alle amministrazioni è richiesto di rendere pubblico il sistema della partecipazioni attraverso la predisposizione di tre tipi di elenchi, da aggiornare annualmente (elenchi di cui alle lettere a), b), c) del comma 1). La norma si riferisce dunque a tutte le tipologie di partecipazioni: infatti, al comma 1 è precisato che ai fini della disciplina sulla trasparenza Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Questo significa che il semplice potere di indicare un amministratore impone di considerare un ente come soggetto al controllo pubblico ai fini della trasparenza .

Sotto il profilo sanzionatorio, risulta particolarmente significativo il comma 4 : nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, infatti, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

Una specifica ipotesi di esclusione dalla disciplina è presente al comma 7.

rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti

L'art. 23 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", con aggiornamento semestrale e suddivisione in due elenchi distinti (relativi ai provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti). È fatto un particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti individuati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Questa elencazione è, tuttavia, da intendersi come né esaustiva né tassativa in quanto l'obiettivo finale risulta essere la

pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

pubblicazione di tutti i provvedimenti.

Si segnala, ad ulteriore conferma dell'intreccio tra gli obiettivi della lotta alla corruzione e quelli della trasparenza, come le quattro tipologie di procedimenti individuati al comma 1 riguardino materie ed ambiti su cui insiste il piano triennale anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 10 della l. n. 190/2012.

Gran parte di provvedimenti di cui all'art. 23 sono anche pubblicati all'albo pretorio (per i 15 giorni previsti dalla norma, e con finalità di pubblicità evidentemente diverse da quelle previste dal decreto sulla trasparenza).

Al comma 2 sono previsti quegli elementi dei provvedimenti compresi negli elenchi oggetto di pubblicazione: la loro indicazione dovrà altresì rispondere agli obiettivi di chiarezza e intelligibilità previsti dallo stesso decreto, richiedendosi ulteriori oneri di organizzazione e aggiornamento dei software a disposizione.

Art. 24

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'art. 24 completa la previsione di cui all'art. 23 e relativa alla pubblicazione dei provvedimenti, stabilendo la pubblicazione (con aggiornamento definito "costante") dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa: dati che hanno l'obiettivo di rendere possibili verifiche di carattere statistico particolarmente utili in relazione al rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e in conformità con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 9 della l. n. 241/1990 sotto il profilo sanzionatorio e di cui agli artt. 1, comma 9 lettera d) e 1, comma 28 della l. n. 190/2012 sotto il profilo di un coordinamento con gli obiettivi della normativa anticorruzione.

Art. 25

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul

L'art. 25 riguarda gli obblighi di pubblicazione relativi ai controlli sulle imprese e completa le precedenti previsioni contenute nell'art. 7,

sito: www.impresainungiorno.gov.it:

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

comma 2, lett. da a) a d) del D.l. n. 70/2011, convertito in l. n. 106/2011 e che prevede la non vessatori età dei controlli, la loro programmazione, la loro natura non inquisitoria ma attestante la regolarità dell'autodichiarazione da parte delle imprese del possesso dei requisiti richiesti.

Un elemento di rilievo per garantire la democraticità dei controlli è l'indicazione in modo chiaro alle aziende della check list (elenco degli adempimenti obbligatori a carico delle imprese).

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o

Il comma 1 richiama alla vigente disciplina, mentre il comma 2 risulta maggiormente innovativo, individuando l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Al comma 3 è previsto che la pubblicazione costituisca condizione di efficacia del provvedimento che disponga concessioni e attribuzioni di importo superiore ai mille euro.

L'omissione, l'incompletezza o il ritardo nella pubblicazione possono essere rilevati d'ufficio dagli organi dirigenziali o dal destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Al comma 4 è prevista una causa di esclusione dalla pubblicazione relativa ai dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

N. B. Con particolare riferimento alla Regione Valle d'Aosta, la legge regionale n. 22/2010 prevede all'art. 38 comma 1-bis, previsioni corrispondenti a quelle previste all'art. 26, commi 1 e 2. All'interno della norma regionale non è presente il riferimento alla pubblicazione delle concessioni di importo superiore ai 1000 €, che però è indicato nella nota esplicativa inviata dalla Regione agli enti locali in data 28.03.2013, la quale chiarisce che: «L'obbligo di pubblicazione si applica a tutte le concessioni e alle attribuzioni sopra elencate di importo superiore a 1000 euro. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3bis, della l.r. 22/2010, come inserito dall'articolo 3, comma 5, della l.r. 2/2013, la pubblicazione costituisce, infatti, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a euro 1000». Inoltre, il comma 3-bis dell'art. 38 della legge regionale detta previsioni corrispondenti a quelle previste dall'art. 26, comma 3 del decreto in commento.

Art. 27

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato

L'art. 27 costituisce un completamento di quanto previsto all'art. 26, prevedendo l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari: tutti i dati ad essi relativi sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo modalità di facile consultazione e in formato tabellare aperto che ne consenta il riutilizzo ex art. 7 del decreto.

N. B. Con particolare riferimento alla Regione Valle d'Aosta, la legge regionale n. 22/2010 prevede all'art. 38 ai commi 1-bis e 1-ter previsioni corrispondenti a quelle previste all'art. 27, commi 1 e 2.

tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 28

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

È previsto che vengano resi pubblici i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali evidenziando lo stato delle risorse (trasferimento e relativo titolo e loro impiego). La pubblicità si estende anche agli atti e alle relazioni degli organi di controllo.

Al comma 2 è prevista per l'omessa pubblicità una sanzione pari alla riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

Capo III

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il

L'art. 29 tenta di perseguire il duplice obiettivo della pubblicità e della trasparenza in relazione a documenti dotati di un certo grado di complessità: per questo motivo si richiede la pubblicazione dei dati (e non dei documenti contabili) relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma aggregata e semplificata.

Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Al comma 2 è prevista la pubblicazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, il quale costituisce un documento che consente la conoscibilità della destinazione e dello scopo delle spese (particolarmente importante nell'ottica di una piena conoscibilità da parte del cittadino della destinazione e degli scopi che la spesa intende perseguire).

Si segnala che per gli enti locali tale Piano è in sostanza sovrapponibile al Piano esecutivo di gestione e al Piano dettagliato egli obiettivi che individuano obiettivi, risorse connesse e indicatori della misurazione della capacità di pervenire al loro raggiungimento.

Art. 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

L'art. 31 è particolarmente significativo sotto il profilo dei controlli sull'organizzazione e sull'attività amministrativa. Infatti, è prevista la pubblicazione dei rilievi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici formulati dagli organi di controllo interno, dagli organi di revisione amministrativa e contabile (non recepiti) e di tutti i rilievi (anche se recepiti) della Corte dei conti.

Con riferimento agli enti locali, fanno parte del genere dei rilievi i pareri di regolarità amministrativa e contabile ex art. 49 del D. lgs. n. 267/2000; i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 2 del D. lgs. n. 267/2000; i controlli sugli equilibri finanziari di cui all'art. 147-quinquies del D. lgs. n. 267/2000; i controlli previsti dal piano triennale per la prevenzione

della corruzione; i pareri dei revisori dei conti di cui all'art. 239 del D. lgs. n. 267/2000.

Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. *L'articolo 32 risponde all'obiettivo del perseguimento della trasparenza in quanto permette di comprendere il costo di ogni prestazione resa e le modalità e i tempi dell'erogazione dei servizi.*
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
- a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
 - b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Art. 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». *L'art. 33 impone di rendere evidenti al pubblico i tempi impiegati dalle amministrazioni per il pagamento dei fornitori (su cui cfr. D.L. n. 35/2013). L'obiettivo individuato dalla norma è quello di fornire elementi di valutazione agli imprenditori, permettendo l'individuazione delle amministrazioni più virtuose.*

Art. 34

Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare *L'art. 34 riguarda le sole amministrazioni statali e detta regole di trasparenza per i regolamenti ministeriali e interministeriali e per i provvedimenti amministrativi di carattere*

l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o *generale*.
certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Art. 35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la

Le previsioni di cui all'art. 35 rispondono all'obiettivo di una maggiore semplificazione nei rapporti tra le amministrazioni e i cittadini ed è ricognitiva di una pluralità di oneri di pubblicità di cui ai procedimenti amministrativi ex l. n. 241/1990, ex D. lgs. n. 82/2005 e previsti dalla stessa l. n. 190/2012. Al comma 1 sono individuate le pubblicazioni necessarie per ogni tipo di procedimento (e di cui al comma 3è prevista una ulteriore specificazione). Il comma 2 contiene il divieto per le amministrazioni di richiedere agli interessati l'uso di moduli e formulari che non siano stati oggetto di pubblicazione (non potendo quindi rigettare l'istanza per il solo fatto che non siano stati utilizzati moduli standard).

produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica

istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono

richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Art. 36

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

L'art. 37, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, richiama gli obblighi di pubblicità già vigenti e previsti dalla legge anticorruzione e dal Codice dei contratti pubblici quanto alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. È inoltre prevista la pubblicazione della delibera a contrarre nella specifica ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 57 D. lgs., n. 163/2006.

Art. 38

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai

Anche in assenza di una specifica disposizione al riguardo, si ritiene che le pubblicazioni previste dall'art. 38 vadano riportate nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali. Il requisito richiesto è quello della "tempestività".

Con riferimento, in particolare, alle informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche il comma 2 prevede che sia redatto ad opera della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, uno schema-tipo per la pubblicazione delle informazioni previste.

tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 39

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
- a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
- b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
- Per ciascuno degli atti indicati all'art. 39 è richiesta la pubblicazione tempestiva degli schemi di provvedimento (cioè prima che siano portati all'approvazione) e degli allegati tecnici. Quest'ultima previsione potrebbe comportare qualche difficoltà per la difficoltà di renderli in formato immagine aperto e utilizzabile da tutti.*

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

L'ambito individuato dall'art. 40 relativo all'accesso alle informazioni ambientali è particolarmente rilevante sotto il profilo della trasparenza e del diritto di accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio (già individuato come prioritario dalla Convenzione di Aarhus ratificata dall'Italia con l. n. 108/2001).

L'obbligo di pubblicazione in questo specifico settore ha un carattere "diffuso" e coinvolge, oltre alle amministrazioni pubbliche, una pluralità di soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lett.a) del D. lgs. n. 195/2005.

Al comma 3 è contenuta l'individuazione di specifici casi di esclusione, mentre il comma 4 contiene la precisazione per cui l'attuazione degli obblighi previsti dall'art. 40 non è subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 195/2005 (che subordina a tali accordi la fissazione dei livelli minimi omogenei di informazione al pubblico), potendo essere fatti salvi gli effetti di accordi stipulati in precedenza e che assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del decreto sulla trasparenza.

Art. 41

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

L'art. 41 individua gli obblighi di trasparenza cui è tenuto, nelle sue varie articolazioni, il servizio sanitario nazionale in relazione alla pubblicità dei dati concernenti le procedure di conferimento di determinati incarichi. La dirigenza sanitaria è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 (fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici) e, con riferimento alle attività professionali, si intendono tali anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario (art. 15, comma 1, lett.c).

Il regime della pubblicità implica la stesura di elenchi delle strutture sanitarie accreditate private accreditate e dei relativi accordi; la valorizzazione del rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente come requisito necessario per l'accreditamento; l'individuazione da parte di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario, all'interno di una specifica sezione del proprio sito, una sezione ("denominata "Lista di attesa") dedicata all'individuazione dei tempi di attesa previsti in relazione alle tipologie di prestazione erogate.

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

L'art. 42 introduce nuovi e specifici obblighi di pubblicazione dei provvedimenti contingibili e urgenti e in generale dei provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze. In particolare, al comma 1, lett. b), è prevista al pubblicazione dei termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti.

Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43

Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di

L'art. 43 è dedicato al Responsabile per la trasparenza, che costituisce una vera e propria figura-chiave la cui disciplina è stata in parte sopra richiamata nel commento all'art. 5 del decreto. In particolare, il Responsabile per la trasparenza provvede all'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (comma 2) e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico (comma 4) con segnalazione all'ufficio di disciplina, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare,

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 44

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti

dei casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione (comma 5). È dunque un soggetto che assume su di sé compiti di pianificazione e di controllo estremamente rilevanti e onerosi e che perciò richiederebbero la presenza di uno staff tecnico (facendo così però venire meno la previsione, contenuta all'art. 51 del decreto, del "costo zero").

Gli articoli 44 e 45 individuano caratteristiche e compiti degli organi di controllo quali l'OIV (organismo indipendente di valutazione) e la CIVIT (Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni civiche), la quale svolge i suoi

deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. *compiti anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione.*

Art. 45

Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. *(vedi commento dell'art. 44)*
2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del

responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti.

La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Art. 46

Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

L'art. 46 prevede sanzioni relative alla violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o dalla mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Da tali fatti conseguono la responsabilità dirigenziale, la responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione; essi, inoltre, incidono sulla valutazione ai fini, p. es., della corresponsione della retribuzione di risultato. L'onere della prova dell'inadempimento per causa non imputabile è riservato al responsabile (comma 2).

Art. 47

Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti

Sono previste sanzioni di carattere amministrativo pecuniario per casi specifici individuati al comma 1 (casi di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14) e al comma 2 (violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2; sanzione applicabile anche agli amministratori societari per difetto o

entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ancata comunicazione ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento o percepimento). L'autorità che irroga le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è identificata nella «autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 48

Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione

L'art. 48 individua nel Dipartimento della funzione pubblica il soggetto in grado di definire l'indicazione di standard e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicità e trasparenza, oltre che della organizzazione della sezione "Amministrazione trasparente". L'allegato A al decreto sulla trasparenza (e che ne costituisce parte integrante) poi, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui è richiesta la pubblicazione obbligatorie.

È previsto che standard, modelli e schemi di cui al comma 1 siano adottati con decreti del

e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;

b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Presidente del Consiglio di ministri dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

Art. 49

Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Presidente del

L'art. 49 specifica che il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto sulla trasparenza e da cui decorre l'obbligo di pubblicazione dei i dati relativi all'attività amministrativa, in forma aggregata, per settori

Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti .

È previsto inoltre che le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto sulla trasparenza siano determinate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei Ministri.

La decorrenza dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 è stabilita a partire dalla data di adozione del Piano triennale della trasparenza (e in ogni caso a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto).

Per le regioni a Statuto speciale e per le Province autonome è prevista la possibilità individuare forme e modalità di applicazione del decreto in corrispondenza della peculiarità dei propri ordinamenti.

Art. 50

Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L'art. 50 stabilisce che le controversie relative agli obblighi di trasparenza siano disciplinate dalla normativa in tema di riordino del processo amministrativo.

Art. 51

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'art. 51 prevede la clausola dell'invarianza finanziaria per cui dal decreto in commento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni provvedere all'adempimento delle disposizioni in esso contenute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Art. 52

Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma:

1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;
2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai

L'art. 52 prevede una serie di modifiche alla legislazione vigente e che incidono sulla l. 441/1982 (Disposizioni sulla pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti); sulla l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

componenti della giunta regionale»;

3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;

4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti»;

b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».

2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «Art. 54.

(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;

b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;

c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;

d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole:

accesso ai documenti amministrativi); sul D. lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); sul D. lgs. 104/2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); sul D. lgs. 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

«l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;

e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.

Art. 53

Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;

L'art. 53 è dedicato all'abrogazione espressa (e pertanto indirizzata all'attenzione di tutti gli interpreti), ai fini di coordinamento e coerenza con le nuove disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza, di norme contenute in una serie di fonti (leggi ordinarie e decreti legislativi, decreti legge convertiti in legge) di rango primario.

- q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
- r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
- s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2013.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino